



# COMUNE DI CASTELLALTO

## Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto  
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671  
e-mail: affarigenerali@comune.castellalto.te.it - Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per Uso Amministrativo e d'Ufficio

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N° 120 DATA 22-08-2022

#### OGGETTO:

Collaborazione gratuita con ex dipendente ai sensi del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato dall'art. 17 comma 3 della legge n.124. 2015 - Rinnovo incarico.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **17:35**, presso , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

- <b>ROCCI ANICETO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>SACCOMANDI DOMENICO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>PICONE SARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>MANELLI VALERIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>DI MARCO DONATO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano **PRESENTI n° 4** e **ASSENTI n° 1**.

Assume la presidenza il Signor **ROCCI ANICETO** in qualità di **SINDACO**, assistito dal **SEGRETARIO Dott.Ssa Tiziana Piccioni**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il fabbisogno di personale del Comune di Castellalto con la previsione, peraltro di n. 2 collaboratori amministrativi – messo comunale all'interno del Settore II “Politiche sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato civile – Elettorale – Leva”;

- che l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, per far fronte alla carenza d'organico nel settore, con precedenti deliberazioni ha espresso l'indirizzo di affidare l'incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito a supporto delle attività rientranti in quelle del Settore n. 2 al Sig. Vincenzo Campitelli, ex dipendente del Comune di Canzano inquadrato come Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile dell'area Amministrativa collocato a riposo, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015 che provvedeva alla sottoscrizione della relativa convenzione;

**Visto** l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, che testualmente recita: *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,.... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”***;

**Dato Atto** che la Circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: *“Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto- legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014”* sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone su tali incarichi e collaborazioni, specifica che *“la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno”*;

**Richiamata** la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *“Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”*;

**Preso atto** che, come precisato nella sopra richiamata Circolare n. 4/2015, *“l'ambito di applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità”*, cosicché l'attuale disciplina del divieto di attribuzioni di incarichi al lavoratore in quiescenza appare del tutto ribaltata, nel senso che è senz'altro permessa in via generale quando svolta a titolo gratuito, mentre per i soli incarichi dirigenziali e direttivi non può essere superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;

**Dato atto** che l'incarico è giunto a scadenza a luglio 2022 e che persiste la necessità di avvalersi della collaborazione dell'ex dipendente sopra indicato, tenuto conto della previsione delle procedure concorsuali relative al Settore II;

**Rilevata** pertanto la necessità di rinnovare il suddetto incarico fino al 31.12.2022, al fine di supportare le attività del Settore II anche relativamente alle prossime elezioni;

**Atteso** che l'ex dipendente Sig. Vincenzo Campitelli, per le vie brevi, si è reso disponibile a proseguire l'attività di collaborazione a titolo gratuito;

**Dato atto** che il rinnovo del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'Amministrazione e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n. 6/2014, questa Amministrazione ha provveduto al conferimento dell'incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso;

**Considerato** che l'attribuzione dell'incarico di collaborazione autonoma, a titolo gratuito, all'ex dipendente Vincenzo Campitelli rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e sarà disposto secondo le modalità e le condizioni esplicitate nell'allegato schema di Disciplinare d'incarico;

**Atteso che** l'incarico a titolo gratuito al sig. Vincenzo Campitelli dovrà quindi essere svolto con le seguenti modalità:

- autonomamente, senza vincolo di subordinazione;
- con mezzi e attrezzature del Comune;
- senza alcun inserimento nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'ente, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione di attività di competenza del Settore II;
- con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l'incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all'incarico;
- senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;

**Vista** la nota INAIL prot. n. 4856 dell'8 marzo 2017 in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo Inail per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in pensione, la quale precisa che, ove l'amministrazione conferente qualifichi l'incarico, ad esempio, quale collaborazione coordinata e continuativa scatterà l'obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l'esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni.

Diversamente, ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall'amministrazione conferente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l'attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l'obbligo assicurativo Inail, in assenza di un'apposita norma di riferimento;

**Considerato** pertanto che l'incarico conferito a titolo gratuito all'ex dipendente Vincenzo Campitelli viene inquadrato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e che pertanto non trova attuazione l'obbligo assicurativo Inail;

**Considerato** inoltre che per lo svolgimento di tali incarichi l'Amministrazione Comunale renderà disponibili documentazioni, informazioni, atti, accessi a sistemi informativi e ogni altro materiale che si rendesse necessario;

**Atteso che** il suddetto incarico avrà la durata fino al 31.12.2022 dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e potrà essere eventualmente prorogato, previa valutazione da parte di entrambe le parti;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**1. Di stabilire** che la premessa narrativa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata.

**2. Di rinnovare** l'incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito a supporto delle attività rientranti in quelle del Settore n. 2 "Politiche sociali – Pubblica istruzione – Cultura – Demografico – Stato civile – Elettorale – Leva", al Sig. Vincenzo Campitelli, ex dipendente del Comune di Canzano inquadrato come Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Canzano collocato a riposo, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, secondo la termini e patti della presente convenzione (che si allega al presente atto) dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022,;

**3. Di approvare** l'allegato schema di disciplinare di incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**4. Di Demandare** al Segretario Comunale la sottoscrizione del suddetto disciplinare;

**5. Di Disporre** che:

- il suddetto incarico a titolo gratuito sarà espletato secondo le modalità e le condizioni esplicitate nell'allegato schema di disciplinare d'incarico;
- il suddetto incarico avrà la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico e potrà essere eventualmente rinnovato previa valutazione da parte di entrambe le parti;
- all'incaricato verrà attribuito il regolare rimborso delle spese vive documentate eventualmente necessarie all'effettuazione della prestazione per fini istituzionali;
- si provvederà alla liquidazione dei rimborsi dovuti con determinazione dirigenziale su presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute.

**6. Di stabilire** che al rimborso delle spese di viaggio dovute dal luogo di residenza al Comune di Castellalto debitamente documentate e necessarie per l'espletamento di prestazioni per fini istituzionali può essere computata entro un importo massimo di € 250,00 mensile che trovano capienza al cap. 221 del bilancio corrente esercizio finanziario per un importo totale presunto di € 1.250,00;

**4. Di trasmettere** il presente atto alle RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti nonché all'INPS di Teramo e sottoscrizione della presente da parte del dipendente per quanto di competenza e conoscenza.

Successivamente

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere, con votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.



# COMUNE DI CASTELLALTO

## Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto  
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671  
[e-mail: comune.castellalto@tin.it](mailto:comune.castellalto@tin.it) - [Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it](http://www.comune.castellalto.te.it)

Allegato alla deliberazione di G. C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile

### CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE GRATUITA

TRA

Il COMUNE DI CASTELLALTO - COD. FISC. 80004770675 avente sede legale a Castellalto (Te) via Madonna degli Angeli n. 21 , rappresentato dal Responsabile del Personale – Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Piccioni autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

Il Sig. VINCENZO CAMPITELLI, nato a ..... (TE) il ....., Cod. Fisc. ....., residente a ..... in Via .....n. ....., ex dipendente del Comune di Canzano collocato in quiescenza con decorrenza dal 01.12.2008

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito l'incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito all'ex dipendente del Comune di Canzano Sig. Campitelli Vincenzo, ex Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D, ex Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Canzano, in quiescenza dal 01.12.2008, per svolgere attività di supporto presso il Settore n. 2 del Comune di Castellalto affinché egli contribuisca al buon andamento dei servizi nelle more del completamento delle assunzioni del personale da ascrivere al suddetto settore e per il dovuto affiancamento una volta assunto.

Tale incarico viene conferito al Sig. Campitelli ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato dall'art. 17 comma 3 della legge n.124/2015 ed in considerazione della rilevante esperienza e della consolidata professionalità maturate dallo stesso, avendo ricoperto per molti anni l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Canzano.

Al fine di disciplinare i rapporti tra le parti e le modalità di espletamento della collaborazione autonoma, si conviene quanto segue:

#### Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Castellalto affida l'incarico a titolo gratuito ai sensi del D.L. 90/2014 e s.m. i., al Sig. Vincenzo Campitelli in possesso di riconosciuta e comprovata esperienza professionale, già maturata alle dipendenze del Comune di Canzano, affinché svolga funzioni di supporto al Responsabile del Settore n. 2 nell'espletamento delle relative attività.

E' esclusa ogni funzione di natura dirigenziale e direttiva.

Il contratto non dà luogo al rapporto di pubblico impiego, né diritto ad alcun trattamento previdenziale.

#### **Art. 2 - DURATA**

L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dalla data della sottoscrizione della presente convenzione fino al 31.12.2022, salvo risoluzione o recesso.

L'incarico è eventualmente rinnovabile, previa valutazione di entrambe le parti.

#### **Art. 3 - CORRISPETTIVI**

L'incarico è svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 6 del D.L., essendo l'incaricato già collocato in quiescenza. Al collaboratore verrà corrisposto il regolare rimborso delle spese per i viaggi effettuati dalla propria abitazione (residenza) fino alla sede municipale e per il Comune di Castellalto e delle spese vive documentate eventualmente necessarie all'effettuazione della prestazione per fini istituzionali.

#### **Art. 4 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

L'incaricato eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato a criteri di collaborazione con il personale operante all'interno dell'ufficio.

Il lavoro svolto ed i suoi risultati saranno di esclusiva proprietà del Comune di Castellalto

L'incaricato si impegna a mantenere il segreto di ufficio sui dati e sulle notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e del regolamento UE 2016/679.

L'incaricato si asterrà, altresì, dallo svolgimento di attività inerenti ai propri compiti in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, di parenti e congiunti entro il secondo grado.

L'incaricato si impegna al rispetto delle norme e delle disposizioni di condotta contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

La violazione degli obblighi contenuti nella suddetta disposizione potrà dar luogo a risoluzione o decadenza del presente incarico.

#### **Art. 5 - MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO**

L'incarico sarà svolto in piena autonomia, secondo modi e tempi che saranno concordati con il Responsabile del Settore II in accordo con l'Amministrazione. A tal fine non vi è l'obbligo di rilevazione della presenza in servizio.

L'incaricato potrà accedere agli uffici comunali ed avvalersi del materiale e di tutti i documenti messi a sua disposizione dall'Amministrazione, prestando la propria attività presso l'ufficio comunale ove sarà collocato ed utilizzando le attrezzature di proprietà del Comune di Castellalto.

La gestione operativa del rapporto è demandata al Responsabile del Settore II.

#### **Art.6 - RESPONSABILITA' IN CASO DI INFORTUNI**

L'incaricato solleva l'Ente dalla responsabilità per eventuali infortuni in cui dovesse incorrere.

#### **Art 7 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le parti potranno recedere anticipatamente e liberamente dal presente contratto, previa comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni.

Restano ferme le disposizioni civilistiche e contrattualistiche sulla diligenza del pubblico dipendente.

#### **Art. 8 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente accordo, che non possano definirsi in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice competente per territorio.

Castellalto, lì \_\_\_\_\_

**Vincenzo Campitelli**

**Piccioni**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Tiziana**

**Pareri Espresi Ai Sensi Del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267**

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell'atto:

PARERE: Favorevole  
in ordine alla Rilevanza Contabile Il Responsabile del servizio **CIALINI SONIA**

PARERE: Favorevole  
in ordine alla Regolarità Tecnica Il Responsabile del servizio **PICCIONI TIZIANA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata *nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni consecutivi, dal 25-08-2022 al 09-09-2022*

Castellalto, lì **25-08-2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22-08-2022**, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, lì **22-08-2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**Per copia CONFORME all'originale**

Castellalto, li **25-08-2022**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

